

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta n. 156 del 3 marzo 2020 "Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio ed ulteriori modificazioni delle disposizioni legislative regionali"

CAPO I

Adeguamento della normativa regionale alla legislazione di principio

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2001)

L'articolo 1 adegua il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 32/2001 al decreto legislativo 1/2018 (Codice della protezione civile) e al decreto legislativo 7/2017 (Codice del terzo settore) disponendo che la Regione possa erogare contributi non solo alle organizzazioni di volontariato di protezione civile ma a tutto il volontariato organizzato di protezione civile previsto dalla suddetta normativa statale e cioè a tutti gli enti del terzo settore iscritti nell'apposito elenco regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Essa viene attuata con le risorse previste per le medesime finalità a legislazione vigente.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Stanziamiento anno 2020	Stanziamiento anno 2021	Stanziamiento anno 2022
11/01	2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	305.000,00	305.000,00	305.000,00

1101	2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	255.000,00	255.000,00	255.000,00
1101	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI – LR 32/2001 – CNI/15	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 bis della l.r. 17/2015)

La disposizione specifica in attuazione della normativa statale vigente i margini delle tolleranze in materia edilizia per il mancato rispetto dei parametri o dimensioni delle singole unità immobiliari.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO II

Modificazioni alla l.r. 23/2008

Art. 3

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2008)

La disposizione coordina l'articolo 1 della legge regionale 23/2008 con le modifiche introdotte dall'articolo 8 che istituisce l'ufficio del Garante delle vittime di reato.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 23/2008)

L'articolo determina le modalità di elezione del Garante e i requisiti di professionalità ed esperienza per l'accesso alla carica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 23/2008)

L'articolo determina le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza della figura del Garante dei diritti della persona.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 23/2008)

L'articolo individua le modalità di revoca del Garante dei diritti della persona e quelle di rinuncia all'incarico.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 23/2008)

L'articolo individua gli oneri di rendicontazione dell'attività svolta da parte del Garante dei diritti della persona, le modalità di audizione ed i diritti di accesso di tale organo di garanzia.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Introduzione del Capo IV bis nella l.r. 23/2008)

L'articolo introduce l'ufficio del Garante delle vittime di reato disciplinandone le funzioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La norma di fatto delegifica alcune prassi applicative di azioni già svolte in materia dall'ufficio del difensore civico specificandole ed integrandole laddove necessario, anche al fine di garantire maggiore conoscibilità ed incisività delle azioni che il Garante può svolgere. Tali funzioni, di conseguenza, saranno svolte dal Garante con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

CAPO III

(Modificazioni e integrazioni alla legislazione regionale)

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 14/2019)

La disposizione determina le modalità di rinuncia al trattamento previdenziale da parte dei consiglieri in carica nella X legislatura nonché i termini per le restituzioni dei versamenti effettuati.

La modifica apportata ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 14/2019 genera una maggiore spesa una tantum per l'anno 2020 per complessivi euro 4.375.950,00.

Il comma 1 abroga il termine di decorrenza della disposizione che era stabilito precedentemente dall'anno 2021.

Il comma 2 indica le procedure da porre in essere per l'applicazione della disposizione.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 4.375.950,00 intesa come limite massimo di spesa da iscrivere a carico della Missione 1, Programma 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 a carico dei capitoli di seguito indicati:

Missione Programma	N° capitolo	Denominazione	ONERI Anno 2020	Note
Missione 1 Programma 1	2010110004	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE	445.375,46	Oneri UNA TANTUM Criteri di quantificazione: Nota Integrativa del bilancio 2020/2022.
Missione 1 Programma 1	201011 CNI reiscrizione avanzo accantonato quota Fondo passività potenziali	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE – QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO AMMINISTRAZIONE	3.930.574,54	Oneri UNA TANTUM da iscrivere come applicazione della quota parte (dettagliata in Nota integrativa del bilancio 2020/2022 – pagina 8) dell'avanzo accantonato risultante dall'allegato al bilancio di previsione e verificato ed aggiornato con DGR 34/2020.
LIMITE MASSIMO DI SPESA UNA TANTUM 2020 4.375.950,00				

Il comma 4 indica la copertura finanziaria garantita, come rappresentato nell'allegato 9 della legge regionale 42/2019 e dettagliatamente esplicitato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2020/2022 (pagine 7 e 8), dalle risorse già iscritte nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, per euro 445.375,46, e dalla reiscrizione dell'importo di euro 3.930.574,54 a titolo di avanzo accantonato per il Fondo Passività potenziali nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, verificato e aggiornato, in attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 118/2011, con DGR 34/2020.

Missione/ Programma	N° capitolo	Denominazione	Disponibilità anno 2020	Note	TIPOLOGIA COPERTURA
Missione 20 Programma 3	2200310087	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI	445.375,46	Quota già iscritta in competenza anno 2020 a bilancio iniziale destinata alla copertura del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali art. 7 ter della l.r. 23/1995 per i contributi trattenuti complessivamente sulle indennità dei consiglieri/assessori regionali per il periodo gennaio-aprile 2020, comprensivo della rivalutazione prevista dall'art. 7 ter della l.r. 23/95 così come modificata dall'articolo 5 della l.r. 14/2019, sulla base degli indici ISTAT (FOI) attuali (cfr. Nota integrativa del bilancio di previsione 2020/2022 – pagina 7).	RIDUZIONE stanziamento già iscritto a bilancio iniziale nella Missione 20, espressamente destinato alla medesima finalità.

<p>Missione 1 Programma 1</p>	<p>201011 CNI reiscrizione avanzo accantonato quota Fondo passività potenziali</p>	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENT O DELL'ASSEMBLE A LEGISLATIVA DELLE MARCHE – QUOTA ACCANTONATA del RISUTATO AMMINISTRAZIO NE</p>	<p>3.930.574,54</p>	<p>Quota dell'accantonamento al Fondo passività potenziali del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019 del bilancio di previsione 2020/2022, verificato e aggiornato in attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs.118/2011 con DGR 34/2020, destinata alla copertura del fondo per il trattamento previdenziale dei consiglieri regionali art. 7 ter della l.r. 23/1995 per i contributi trattenuti complessivamente sulle indennità dei consiglieri/assessori regionali dall'inizio della X legislatura al 31 dicembre 2019, compresa la rivalutazione prevista dall'art. 7 ter della legge regionale n. 23/95 così come modificata dall'articolo 5 della l.r. 14/2019, sulla base degli indici ISTAT (FOI) attuali (cfr. Nota integrativa del bilancio di previsione 2020/2022 – pagina 8).</p>	<p>APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019, espressamente destinata alla medesima finalità.</p>
-----------------------------------	--	---	---------------------	---	---

Il comma 5 autorizza l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della quota di avanzo di amministrazione accantonato corrispondente a quanto autorizzato al comma 3.

Entrata	ANNO 2020	Note
AVANZO	3.930.574,54	Quota di avanzo di amministrazione accantonato, verificato e aggiornato, in attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs.118/2011, con DGR 34/2020

Il comma 6 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 10

(Modifica alla l.r. 21/2019)

L'articolo modifica, semplificandole, le modalità di elezione del Parlamento degli studenti istituito con legge regionale 21/2019.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo dei flussi turistici)

La disposizione consente il finanziamento del bando pubblico per l'assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l'avviamento di nuove rotte di collegamento con l'aeroporto di Ancona. Infatti, nell'ambito degli interventi previsti dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 64/2017, concernente

il Piano straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura, la Regione Marche, intende attivare misure per promuovere il territorio regionale nei mercati di riferimento. La finalità del bando è, pertanto, di attivare nuovi collegamenti aerei con lo scopo di promuovere la conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per incentivare l'arrivo di turisti ad oggi non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in termini di stagionalità, nel rispetto delle disposizioni della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" (gli "Orientamenti UE"). L'avviamento di nuove rotte riveste un ruolo fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della Regione, in quanto permette al territorio di superare gli svantaggi in termini di accessibilità da e verso altre regioni e/o altri paesi, dovuti alla non adeguata dotazione di infrastrutture.

Il comma 1 individua le finalità dell'intervento.

Il comma 2 autorizza la spesa massima intesa come limite massimo di spesa quantificata in € 13,5 milioni di euro nel triennio da iscrivere a carico della Missione 7 – Programma 1, e di seguito dettagliata per le singole annualità:

Missione Programma	N° capitolo	Denominazione	Oneri 2020	Oneri 2021	Oneri 2022	Note
Missione 7 Programma 1	CNI_ scheda n°7130 del 20/02/2020	CONTRIBUTI PER L'AVVIA- MENTO DI NUOVE ROTTE AI SENSI DELLA COMUNI- CAZIONE UE 2014/C 99/03 – TRASFERIMENTI COR- RENTI A IMPRESE - FONDI REGIONALI (TAB. C) - CNI/2020	1.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	La quantificazione è stata effettuata sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso per la concessione di aiuti all'avviamento di nuove rotte di collegamento per lo sviluppo di flussi turistici verso le Marche, avvenuta il 10/12/2019

Il comma 3 attesta la copertura finanziaria garantita dalle risorse già iscritte in competenza nel bilancio di previsione 2020/2022 a carico delle seguenti Missioni / Programmi e capitoli:

missione	Denominazione missione	programma	denominazione programma	Variazione anno 2020	Variazione anno 2021	Variazione anno 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	-599.316,88	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	-2.659.500,00	-1.600.000,00
07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	750.000,00	5.000.000,00	4.600.000,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	01	Difesa del suolo	-150.683,12	0,00	0,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	-3.000.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	02	Caccia e pesca	0,00	-2.340.500,00	0,00
Totale complessivo				0,00	0,00	0,00

Art. 12

(Applicazione avanzo presunto di amministrazione)

La disposizione autorizza le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2020/2022 relative all'applicazione delle quote di avanzo accantonato e vincolato del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019 ai sensi del comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 232/2016 e del comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018.

Il comma 468 bis dell'articolo 1 della legge 232/2016 stabilisce che "Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011".

Con DGR n. 34 del 20/1/2020, avente ad oggetto "D.Lgs. 118/2011, art. 42 - Verifica e aggiornamento del risultato presunto di amministrazione dell'anno precedente; aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2020-2022 previsti all'art. 11, comma 3, lettera a) e comma 5, lettera b) del D.Lgs. 118/2011", in attuazione dell'articolo 42 del decreto 118/2011, si è provveduto alla verifica e all'aggiornamento del risultato presunto di amministrazione al 31/12/2019, nonché all'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 118/2011 con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente. L'importo della parte vincolata del risultato di amministrazione

presunto al 31/12/2019 è pari ad euro 546.661.546,79, l'importo della parte accantonata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019 è pari ad euro 307.639.904,78, di cui euro 85.755.285,94 relativi all'accantonamento per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il comma 897 dell'articolo 1 della legge 145/2018 stabilisce che "Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione".

Con il bilancio di previsione iniziale 2020/2022 e, successivamente, con atti amministrativi di variazione sono ad oggi stati reiscritti complessivamente euro 116.650.567,59 di avanzo vincolato ed euro 4.930.532,55 di avanzo accantonato (perenti); una ulteriore quota di avanzo accantonato pari ad euro 3.930.574,54 viene reiscritta con altro emendamento a questa legge. Pertanto restano da iscrivere complessivamente euro 430.010.979,20 di avanzo vincolato ed euro 211.692.135,93 di avanzo accantonato, al netto del FCDE pari a euro 85.755.285,94 e dell'accantonamento ai fini del rispetto del saldo di finanza pubblica pari a euro 1.331.375,82, a carico dei capitoli della Missione 20.

Il comma 1 autorizza l'iscrizione nello Stato di previsione dell'entrata dell'Avanzo:

Applicazione dell'avanzo – stato di previsione dell'entrata	
Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio precedente – art. 12, comma 5, della l.r. 31/2001	641.703.115,13

Il comma 2 autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa delle quote di avanzo accantonate e vincolate per l'importo corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione applicata in entrata a carico dei singoli capitoli sotto riportati.

Il comma 2 autorizza l'iscrizione nello Stato di previsione della spesa delle quote di avanzo accantonato e vincolato per l'importo corrispondente alla quota di avanzo di amministrazione applicata in entrata a carico dei singoli capitoli sotto riportati				
b) Applicazione avanzo accantonato e vincolato - stato di previsione della spesa				
MISSIONE	PROG	CAPITOLO	denominazione	COMPETENZA 2020
20	03	2200310024	FONDO RIPIANO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE - QUOTA ACCANTONATA ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	31.713.258,95
20	03	2200310021	FONDO RISCHI PASSIVITA' DA CONTENZIOSO - QUOTA ACCANTONATA ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	36.285.974,64
20	03	2200310026	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI - CORRENTE - (ART. 60, COMMA 3, D.LGS 118/2011) QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	22.498.477,76
20	03	2200320010	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI - INVESTIMENTO - (ART. 60, COMMA 3, D.LGS 118/2011) QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	64.967.991,88
20	03	2200310022	Accantonamento a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra fiscale regionale - QUOTA ACCANTONATA ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	13.638.250,00
20	03	2200310023	RESTITUZIONE ALLO STATO DEL MAGGIOR GETTITO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 321-322, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 - CNI/15 QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	31.285.177,90
20	03	2200310025	FONDO RISCHI PASSIVITA' POTENZIALI - QUOTA ACCANTONATA ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, c.468-bis L.232/2016	11.303.004,80
20	03	2200310027	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA CORRENTE INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	152.369.753,45
20	03	2200310088	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - SANITA'- QUOTA CORRENTE INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	63.334.154,62
20	03	2200320011	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA CAPITALE INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	135.762.596,57
20	03	2200320050	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - SANITA'- QUOTA CAPITALE INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	73.214.456,35
20	03	2200330002	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - QUOTA ATTIVITA' FINANZIARIE INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	2.799.917,21
20	03	2200340003	FONDO ACCANTONAMENTO RISORSE VINCOLATE ESERCIZI PRECEDENTI - RIMBORSO DI PRESTITI - QUOTA INDISPONIBILE AI SENSI ART.1, C.468-bis L.232/2016	2.530.101,00
				641.703.115,13

Il comma 3 autorizza la Giunta ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Allegato C

ENTRATE - TABELLA A - Variazione al Bilancio di Previsione						
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2020	VARIAZIONE CASSA 2020	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022	
TITOLO						
	tipologia	641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO		641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	

SPESE - TABELLA A - Variazione al Bilancio di Previsione						
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2020	VARIAZIONE CASSA 2020	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022	
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA	03 Altri Fondi					
titolo	1 Spese correnti	362.428.052,12	0,00	0,00	0,00	
titolo	2 Spese in conto capitale	273.945.044,80	0,00	0,00	0,00	
titolo	3 Spese per incremento attività finanziarie	2.799.917,21	0,00	0,00	0,00	
titolo	4 Rimborso Prestiti	2.530.101,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE PROGRAMMA	03 Altri Fondi	641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE		641.703.115,13	0,00	0,00	0,00	

Art. 13

(Modifiche alle leggi regionali 41/2019 e 42/2019)

Il comma 1 approva modifiche alla tabella C della l.r. 41/2019 compensative necessarie ai finanziamenti di interventi puntuali. Le modifiche comprendono anche le variazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 e riportate a titolo informativo nell'allegato A di questa legge.

Il comma 2 approva le modifiche alla tabella D derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 di questa legge.

Il comma 3 approva modifiche alla tabella A allegata l.r. 42/2019 relativa alle autorizzazioni di spesa delle leggi continuative e ricorrenti. Le modifiche suddette comprendono anche quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 di questa legge.

I commi 4, 5 e 6 approvano le modifiche alla l.r. 42/2019 comprensive delle variazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 11 e 12 per effetto dei quali sono apportate le variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2020/2022.

CAPO IV
(Disposizioni finali)

Art. 14
(Disposizioni in materia di invarianza finanziaria)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15
(Dichiarazione d'urgenza)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.